





COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 74 del 29-11-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Novembre a partire dalle ore 12:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il DOTT. FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Presenze | Cognome e Nome | Presenze |
|-----------------|----------|----------------------|----------|
| CACI SERGIO | Assente | SOCCIARELLI EMANUELA | Assente |
| BENNI LUCA | Presente | STEFANELLI ORNELLA | Presente |
| NARDI SILVIA | Presente | VALENTINI FABIO | Presente |
| CORONA GIOVANNI | Presente | LUCHERINI ALESSANDRO | Assente |
| GODDI RITA | Presente | SACCONI ELEONORA | Assente |
| FEDELE MARCO | Presente | MAZZONI QUINTO | Assente |
| | | CORNIGLIA FRANCESCO | Assente |

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 6

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante MARA DE ANGELIS.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.4

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019";

Atteso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Visto il Regolamento comunale per l'Istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2008;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02/02/2012 con cui è stata rideterminata in diminuzione l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF fissandola allo 0,2% e con cui è stata stabilita la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'art.1 D.Lgs 360/1998 ai redditi fino a 55.000,00 euro, evidenziando che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta mentre, se superato si applica al reddito complessivo;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di conferma di quanto sovra indicato anche per gli anni 2013 e successivi, regolarmente pubblicate nell'Albo Pretorio del Comune;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191" e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 1997), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

Evidenziato che:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29.5.2008), e dell'art. 1, comma 123, della legge 220/2010, è sospeso sino all'attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato;
- Il Decreto Legislativo sul "Federalismo Municipale" approvato definitivamente in data 03/03/2011, prevede che, per quanto riguarda l'addizionale Irpef comunale, potrà essere sbloccata da quei comuni che abbiano un'aliquota inferiore allo 0,4%, con un «limite massimo dell'addizionale per i primi due anni» che non potrà superare tale soglia. In ogni caso, «l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo»;
- L'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 abroga, a partire dal 2012, la suddetta sospensione riguardo all'addizionale comunale IRPEF;
- La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze);
- Viene, poi, introdotta la possibilità di differenziare l'addizionale in base al reddito con l'obbligo, però, di utilizzare gli stessi scaglioni previsti per l'imposta nazionale;
- L'art. 14 del D.lgs. 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce:

Vista la Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 del 30.12.2018 pubblicata in G.U. Serie Generale al n. 302 del 31.12.2018, che non prevede il blocco tributario, introdotto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, per gli anni dal 2016 al 2018 e pertanto si rende possibile approvare il bilancio di previsione 2019/2021 con aumenti tributari;

Rilevato dunque, sulla base delle normative sopra richiamate, che il Comune può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'IRPEF, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specificirequisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Considerato di voler salvaguardare la fascia di reddito più debole proponendo di fissare la soglia di esenzione per i redditi delle persone fisiche ad Euro 15.000, e stabilendo aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito fissi previsti dalla normativa nazionale art. 11 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917/1986:

| - redditi da 0 a 15.000 euro | 0,50% |
|-----------------------------------|-------|
| - redditi da 15.001 a 28.000 euro | 0,50% |
| - redditi da 28.001 a 55.000 euro | 0,50% |
| - redditi da 55.001 a 75.000 euro | 0,80% |
| - redditi oltre 75.000 euro | 0.80% |

Dato atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito Euro 15.000,00 dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite:

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dalla prima Commissione Consiliare Permanente;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale:

Visto l'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi in premessa, indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare per l'anno 2020 le aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF, differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale come già adottate anche per l'anno 2019:

| - redditi da 0 a 15.000 euro | 0,50% |
|-----------------------------------|-------|
| - redditi da 15.001 a 28.000 euro | 0,50% |
| - redditi da 28.001 a 55.000 euro | 0,50% |
| - redditi da 55.001 a 75.000 euro | 0,80% |
| - redditi oltre 75.000 euro | 0,80% |

- 2. Di fissare la soglia di esenzione prevista dal comma 3 bis dell'art.1 D.Lgs 360/1998 ai redditi fino a 15.000,00 euro, evidenziando che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta mentre, se superato, l'addizionale di cui al precedente punto 1, si applica al reddito complessivo.
- 3. Di dare atto che la suddetta aliquota decorre dal 1 gennaio 2020;
- 4. Di procedere all'inserimento del testo del presente atto nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 13-bis del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.L. 88/2014.
- 5. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 25-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE F.TO DE ANGELIS MARA IL PRESIDENTE F.TO DOTT. FABIO VALENTINI IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE
ORIOLES

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES